



Sentenza n. 131 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Luca Antonini
decisione del 4 giugno 2024, deposito del 16 luglio 2024
comunicato stampa del 16 luglio 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 134 del 2023

parole chiave:

TRIBUTI – FEDERALISMO FISCALE – CONCESSIONI STATALI – DEMANIO
MARITTIMO – AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

disposizioni impugnate:

- artt. 1 e 2 della [legge 16 maggio 1970, n. 281](#)
- art. 8 del [decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#)
- art. 6 della [legge della Regione Lazio 29 aprile 2013, n. 2](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 53 e 117, terzo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

non fondatezza

Nella decisione in esame, la Corte costituzionale affronta la questione della legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma (CGT), in merito alla disciplina che **sottopone all'imposta sulle concessioni demaniali marittime le concessioni rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale (AdSP)**. Il giudice rimettente ha dubitato della legittimità costituzionale di tali previsioni in riferimento agli articoli 3, 53 e 117, terzo comma, Cost., sollevando tre distinte questioni. La prima concerne il presupposto dell'imposta, che, ad avviso del rimettente, **non costituirebbe un ragionevole indice di capacità contributiva**. In particolare, si afferma che nelle concessioni rilasciate dalle AdSP – definite come “concessioni contratto”, per distinguerle dalle “concessioni pure” – il canone concessorio sarebbe determinato da regole di mercato e non da criteri normativi generali e astratti. In secondo luogo, il canone non potrebbe essere posto in relazione al godimento finale del bene, ma costituirebbe un costo per l'attività produttiva del concessionario. Pertanto, dovrebbe rilevare come elemento negativo dell'attività d'impresa e non come indice di capacità contributiva.

La Corte, tuttavia, rigetta la questione, affermando che **il presupposto dell'imposta va individuato nell'utilizzo del bene demaniale da parte del concessionario,**

indipendentemente dalla distinzione tra “concessioni pure” e “concessioni contratto”. Riprendendo la giurisprudenza consolidata in materia, la Corte evidenzia che l'utilità economica derivante dalla concessione – ossia la possibilità di sfruttare economicamente il bene demaniale per l'attività imprenditoriale – costituisce un indice di capacità contributiva sufficiente a giustificare il tributo. Pertanto, l'imposta censurata non viola gli invocati principi di ragionevolezza e di capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto **riflette una manifestazione di ricchezza legata all'utilizzo esclusivo del bene demaniale**.

Il secondo profilo di incostituzionalità prospettato dal rimettente riguarda la presunta violazione del **divieto di doppia imposizione** – ricavabile, anche in questo caso, dagli artt. 3 e 53 Cost. – in quanto il presupposto, il soggetto passivo e la base imponibile dell'imposta censurata coinciderebbero con quelli dell'imposta di registro prevista dal d.P.R. n. 131 del 1986. A detta del giudice *a quo*, questa coincidenza **comporterebbe una duplicazione della tassazione sulla stessa capacità contributiva**.

La Corte costituzionale, tuttavia, ha rigettato anche tale questione, sottolineando come **le due imposte abbiano una natura giuridica e un presupposto differenti**. L'imposta di registro ha carattere di “imposta d'atto”, poiché grava sulla stipulazione formale della concessione e ha la funzione di conferire certezza giuridica all'atto. Al contrario, l'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime **colpisce l'utilizzo effettivo del bene da parte del concessionario**. Questa distinzione di natura e funzione tra le due imposte esclude la configurabilità di una doppia imposizione, poiché ciascuna imposta si riferisce a manifestazioni diverse della capacità contributiva.

Infine, il giudice rimettente contesta la legittimità dell'art. 6, comma 3, della legge regionale del Lazio n. 2 del 2013, dal momento che avrebbe esteso l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo a quelle rilasciate dalle AdSP. In questo modo, la disposizione violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., **avendo introdotto, in un ambito di competenza legislativa esclusiva statale, un nuovo tributo proprio ed autonomo contrastante con i principi fondamentali di correlazione** (che mira a garantire una tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio) **e continenza** (che intende evitare un'eccessiva imposizione da parte delle regioni su presupposti scarsamente riconducibili agli interessi amministrati e al principio di responsabilità), previsti dalla legge n. 42 del 2009.

La Corte, anche in questo caso, dichiara infondata la questione. Al riguardo, precisa che l'imposta regionale contestata non costituisce un nuovo tributo autonomo, ma rientra **tra i tributi statali “ceduti” alle regioni** ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011, che prevede un elenco di imposte suscettibili di essere trasformate in tributi propri regionali. Tale normativa prevede espressamente anche l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo. **Poiché non si tratta di un tributo nuovo ed autonomo, ma di un tributo “ceduto” dallo Stato, a cui è ascrivibile la volontà di permetterne la nuova istituzione, i principi di correlazione e continenza non trovano applicazione**, essendo questi rilevanti solo per i tributi autonomamente istituiti dalle regioni.

Andrea Giubilei